



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE I

### SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

**Raccolta Ufficiale**

**N. 346**

**Del 04/07/2017**

## DETERMINAZIONE N.49 del 13/04/2017

**OGGETTO: Affidamento incarico legale per avvio procedimento giudiziario per responsabilità professionale.**

### IL RESPONSABILE

**Premesso:**

**che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13.5.1998 l'Amministrazione Comunale stabiliva di costituirsi, per mezzo dell'Avv. Domenico Bulzacchelli da Castellana Grotte, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari dalla ditta Ce.r.in s.r.l. con atto di citazione notificato all'Ente il 5.5.1998 con il quale chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'integrale tempestiva esecuzione delle obbligazioni facenti capo alla Ce.r.in s.r.l. in relazione al contratto rep. 1716 dell'1.7.1993, intercorso con il Comune di Castellana Grotte, nonché accertare e dichiarare persistente la morosità di quest'ultimo nel pagamento del corrispettivo dovuto e di conseguenza condannare il Comune di Castellana Grotte a versare £ 34.684.318 quali interessi di mora al tasso del 15% per ritardato pagamento della fattura n. 159 del 12.8.1993, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla notifica del presente atto fino all'effettivo soddisfo; £ 78.669.670 a saldo della fattura n. 1023 dell'11.11.1996, oltre interessi moratori al tasso del 15% dal 9.2.1997 fino all'effettivo soddisfo;

**che** con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18.6.1998, l'Amministrazione, vista la nota dell'Avv. Domenico Bulzacchelli del 18.6.1998 prot. n. 11536, con la quale comunicava che dall'esame della complessa documentazione inerente la controversia era emersa l'opportunità che il Comune proponesse, in via riconvenzionale, anche un'azione di risarcimento del danno derivato e derivante dall'inadempimento contrattuale, stabiliva di estendere al medesimo difensore, Avv. Domenico Bulzacchelli, il precitato mandato professionale;

**che** con sentenza n. 1826 pronunciata il 14.5.2011, depositata il 25.5.2011, la 1° Sezione Civile del Tribunale di Bari così disponeva: "... accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna il Comune di Castellana Grotte al pagamento, in favore della Cerin s.r.l. a) della somma di € 17.813,99 oltre interessi anatocistici dal dì della domanda giudiziale nonché b) della somma di € 39.022,74 oltre interessi moratori al tasso del 15% annuo dal 9.2.1997 al soddisfo; rigetta la domanda riconvenzionale del Comune di Castellana Grotte; condanna il Comune di Castellana Grotte alla rifusione delle spese di lite sostenute ex adverso, che liquida in € 400,00 per borsuali e onnicomprensivi € 5.800,00 per diritti e onorari, oltre rimborso spese gen., IVA e CAP come per legge, pone in via definitiva, le spese di CTU a carico del Comune di Castellana Grotte";

**che** in data 7.10.2011 è stato notificato all'Ente, su istanza dell'Avv. Vincenzo Masciale – difensore della Ce.r.in, l'atto di precetto (acquisito al protocollo generale il 13.10.2011 al n. 18410) sulla predetta sentenza n. 1826/2011 con il quale chiede all'Ente di pagare - entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notifica del predetto atto – la somma complessiva di € 163.398,50, oltre interessi a maturare dopo l'1.10.2011, costo di notifica dell'atto e successive occorrenze, con espresso avvertimento che, decorso invano il suddetto termine, procederà ad esecuzione forzata su tutti beni ovunque posti, anche presso terzi;

**che** con lettera raccomandata a.r. datata 19.10.2011, protocollo n. 18782, il Responsabile del 1° Servizio –

Ufficio Contenzioso, ha richiesto al difensore dell'Ente, Avv. Domenico Bulzacchelli – nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 13.5.1998 e n. 198 del 18.6.1998 - chiarimenti in merito alla predetta sentenza non essendo pervenuta in precedenza informazione alcuna della stessa;

**che** non ricevendo riscontro alcuno alla predetta nota, con atto di Giunta Comunale n. 187 del 27.10.2011 dichiarato immediatamente eseguibile e successiva determinazione del 1 Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" n. 114 dell'11.11.2011 il Sindaco veniva autorizzato, per mezzo dell'Avv. Giuseppe Chiarelli di Martina Franca, a proporre appello e/o a fare opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione a seguito della notifica dell'atto di precetto sulla sentenza n. 1826/2011, previa verifica da parte dell'avvocato officiato della sussistenza dei presupposti e qualora lo avesse ritenuto opportuno e necessario; che in data 13.2.2012 l'Avv. Vincenzo Masciale, difensore della Ce.r.in s.r.l. notificava all'Ente un altro atto di precetto, acquisito al protocollo in data 15.2.2012 al n. 2880 intimandolo a pagare la somma complessiva di € 167.056,39;

rilevato che avendo l'avv. Bulzacchelli ommesso di comunicare la notifica della sentenza, il ricorso in appello proposto oltre il termine è suscettibile di essere respinto; considerato che l'omessa comunicazione all'Ente dell'avvenuta notifica della sentenza di condanna, da parte del legale incaricato, che ha comportato il decorrere dei termini per proporre impugnazione, costituisce grave negligenza e dunque fonte di responsabilità professionale;

**Vista** la nota datata 22.2.2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 23.2.2012 al n. 3481 con la quale l'Avv. Chiarelli ha chiesto all'Ente di:

- essere autorizzato a transigere la lite, con il pagamento da parte del Comune di Castellana Grotte, alla Cerin, della somma complessiva di € 160.000,00 a fronte della somma di € 167.056,39 precettata dalla Cerin in data 14.2.2012, con abbandono del giudizio di opposizione al precetto e di appello (che sarebbe dichiarato tardivo) e compensazione delle spese legali;

- e di essere, altresì, autorizzato ad intraprendere nei confronti dell'Avv. Domenico Bulzacchelli ogni azione giudiziaria diretta a far dichiarare la responsabilità professionale con ogni conseguenza di Legge, avendo quest'ultimo ommesso di comunicare l'avvenuta notificazione della sentenza di condanna fino a farla passare in giudicato;

**Dato atto:**

**che** con Deliberazione di G.C. n. 34/2012 alla luce di quanto su esposto, si è autorizzato il Sindaco:

- a transigere la lite, per mezzo dell'Avv. Giuseppe Chiarelli, difensore dell'Ente (ed in riscontro alla sua nota datata 22.2.2012, acquisita al n. di protocollo 3481 il 23.2.2012) con il pagamento da parte del Comune di Castellana Grotte, alla Ce.r.in, della somma complessiva di € 160.000,00 a fronte della somma di € 167.056,39 precettata dalla Cerin in data 14.2.2012, con abbandono del giudizio di opposizione al precetto e di appello (che sarebbe dichiarato tardivo) e compensazione delle spese legali;

- ad intraprendere, in nome e per conto dell'Ente, nei confronti dell'Avv. Domenico Bulzacchelli ogni azione giudiziaria diretta a far dichiarare la responsabilità professionale (con ogni conseguenza di Legge) e di demandare al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento dell'incarico della difesa e della rappresentanza legale dell'Ente, ad un difensore di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco;

**che** con nota dell'avv. Chiarelli acquisita al protocollo generale dell'Ente il 21.3.2012 al n. 5472 si è preso atto che la Ce.r.in s.r.l. ha accettato la proposta transattiva a condizione che il pagamento da parte del Comune di Castellana Grotte sia immediato;

**che** con determinazione n. 161 del 30.12.2011 del I Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" è stato assunto apposito impegno di spesa pari ad € 163.398,50;

**che** con determinazione n. 47 del 26.03.2012 del I Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" è stata liquidata e, contestualmente, pagata, la somma di € 163.398,50;

**che** con Deliberazione di C.C. n. 14 del 10/02/2012 si è provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. 1826/2011 pronunciata dal Tribunale di Bari – 1° Sezione – nella causa contro la s.r.l. CE.R.IN.;

**Considerato** che, a seguito di una ricognizione generale delle pratiche in carico da parte dell'Ufficio Contenzioso è emerso che, con riferimento alla Delibera di G.C. n. 34/2012 non si era dato seguito ad intraprendere, in nome e per conto dell'Ente, nei confronti dell'Avv. Domenico Bulzacchelli ogni azione giudiziaria diretta a far dichiarare la responsabilità professionale (con ogni conseguenza di Legge), per i motivi sopra esposti.

**Richiamata** la nota a firma del Responsabile I Settore, dott.ssa Giovanna Amodio, con la quale si è chiesto all'Avv. Giuseppe Chiarelli con studio in Via Giuseppe Fanelli, 31B, Martina Franca (TA) un preventivo di spesa per la tutela legale dell'Ente nel procedimento sopra descritto, redatto secondo i valori minimi indicati nel D.M. n. 55/2014;

**Visto** il preventivo di spesa formulato dall'Avv. Giuseppe Chiarelli per un importo complessivo di **€ 11.373,84** comprensivi di spese generali, CAP, IVA e ritenuta d'acconto c.p.l.;

**Ritenuto, conseguentemente**, di affidare all' Avv. Giuseppe Chiarelli l'incarico di legale dell'Ente al fine di avviare il procedimento giudiziario per responsabilità professionale;

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1. di affidare all'Avv. Giuseppe Chiarelli** con studio in Via Giuseppe Fanelli, 31B, Martina Franca (TA) l'incarico di avviare il procedimento giudiziario per responsabilità professionale nei confronti dell'Avv. Domenico Bulzacchelli, del Foro di Bari, per i motivi sopra esposti e che si riportano qui integralmente;
- 2. di dare atto che**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 74 del vigente Statuto Comunale, la sottoscrizione della procura alle liti, in assenza di delega, spetta comunque al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente;
- 3. di impegnare** a seguito del preventivo di spesa presentato dal predetto Avvocato, la somma complessiva di € 11.373,84 , comprensiva di spese generali, CAP ed IVA e ritenuta d'acconto sulla Miss. 1, Prog. 2, Tit. 1, Macroaggr. 3 (cap. 124) CODICE SIOPE 1331 epigrafato: "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc." del redigendo bilancio di previsione finanziario 2017/2019, anno 2017;
- 4. di dare, altresì, atto**, che l'Avv. Prof. Giuseppe Chiarelli:
  - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni;
  - prende atto espressamente che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
  - e che l'accettazione dell'incarico conferito comporta automaticamente l'accettazione da parte del difensore di tutte le condizioni stabilite nel presente atto;
- 5. di stabilire** che alla liquidazione della predetta somma si procederà: nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;
  - senz'altra formalità, su presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell'Avv. Giuseppe Chiarelli, corredata, altresì, da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dalla Legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) in merito alla regolarità contributiva (solo se trattasi di esercizio della professione in forma associata);
  - previa sottoscrizione "per accettazione" delle condizioni stabilite nel presente atto da parte dell'Avvocato;
- 6. di liquidare** all'Avv. Giuseppe Chiarelli, a titolo di acconto sulle competenze professionali, ai sensi dell'art. 2234 del codice civile, la somma di € 1.258,40 comprensiva di CAP e IVA, somma da conteggiarsi in sede di liquidazione della parcella definitiva;
- 7. di dare** al presente atto valore e contenuto sinallagmatico, mediante sottoscrizione per accettazione ad opera del professionista, sicchè l'incarico si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 17.11.1923 n. 2440.
- 8. di stabilire**, altresì che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997 e che la stessa viene trasmessa al IV Settore- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio *online* del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

*Eseguita revisione finale*

Il Redattore  
u.c./g.c.

Il Responsabile I Settore  
f.to Dr.ssa Giovanna AMODIO

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 19/04/2017 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 19/04/2017 si attesta la regolarità contabile.

Consegnato in data \_\_\_\_\_

**IMP. 445/2017**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 989

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 04/07/2017

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE